Art. 167 Rifiuto indebito

1 Se il terzo si rifiuta indebitamente di cooperare, il giudice può:

a. infliggergli una multa disciplinare fino a 1000 franchi;

b. pronunciare la comminatoria penale secondo l'articolo 292 CP[1];

c. ordinare l'esecuzione coattiva;

d. addossargli le spese giudiziarie causate dal rifiuto.

2 L'inosservanza di un termine o la mancata comparizione ha le stesse conseguenze del rifiuto indebito di cooperare.

3 Il terzo può impugnare la decisione del giudice mediante reclamo.

[1] RS **311.0**